Allegato "B"
Rep. n. 2992
Racc. n. 2075

Allegato

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE – NATURA GIURIDICA - SEDE -DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Napoli una Società di Mutuo Soccorso, sotto la denominazione "AD HOC ASSINVEST MUTUA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" più brevemente denominata " AD HOC ASSINVEST MUTUA". Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla fine della denominazione sarà aggiunto l' acronimo "ETS"; la denominazione pertanto diverrà "AD HOC ASSINVEST MUTUA SOCIETA'DI MUTUO SOCCORSO ETS", in breve "AD HOC ASSINVEST MUTUA ETS". La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 -Sede e durata

AD HOC ASSINVEST MUTUA ha sede legale in Napoli; con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società. La sua durata è fissata sino al 31 Dicembre 2100 (duemilacento), termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea. La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso AD HOC ASSINVEST MUTUA può partecipare ad organismi consortili, con decisione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 Scopo e oggetto

AD HOC ASSINVEST MUTUA ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. AD HOC ASSINVEST MUTUA ha lo scopo di svolgere in favore dei suoi associati e dei relativi familiari, senza alcun fine di speculazione e di lucro, , nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali, una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

e)svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le attività di cui ai punti a), b), possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni. In particolare sarà possibile:

-stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

-aderire e partecipare ad altre società di mutuo soccorso, consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore

mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal dlgs. 117/2017; -effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.
AD HOC ASSINVEST MUTUA non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge nè potrà svolgere attività d'impresa, né detenere partecipazioni in società lucrative.
Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività saranno svolte da AD HOC ASSINVEST MUTUA nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da appositi Regolamenti, da approvare in sede assembleare, attraverso i quali sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, cosi come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III
SOCI Art. 4 - Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
1) soci ordinari;
2) altri soci ai sensi dell'art.3 della legge 3818/1886 s.m.i. (di seguito definiti "Enti Mutualistici");
3) soci sostenitori.
I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali
Art. 5 - Soci ordinari
Sono soci ordinari della Società le persone fisiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico in forma volontaria, singolarmente o in forma collettiva, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni
L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione; Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto. I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società. In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.
Art.5 bis -Altri soci ex art. 3 L.3818/1886 e s.m.i.
Possono assumere la qualifica di altri soci ex art. 3 l.3818/1886 e s.m.i. i seguenti Enti mutualistici:
- altre società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari della AD HOC ASSINVEST MUTUA
- fondi sanitari integrativi ex art. 9 D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i. in rappresentanza dei relativi lavoratori.
L'ammissione a Socio è condizionata al versa-mento delle quote sociali previste dai regola-menti e deliberate dal Consiglio di

amministrazione.
Coloro che desiderano diventare "Altri soci ex art. 3 L.3818/1886 e s.m.i" della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva, eventuale iscrizione alla camera di commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Società; ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione. Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.
Gli "Altri soci ex art. 3 L.3818/1886" possono essere organizzati in Sezioni Soci e precisamente:
- la Sezione Soci "Altre società di mutuo soccorso";
- la Sezione Soci "Fondi sanitari integrativi ex art. 9 D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.".
Il funzionamento delle sezioni soci, se istituite, è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione

Art.6 -Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura . Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società. Gli Enti sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a: a) rispettare lo Statuto della società e i regolamenti interni b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, premi ed i contributi cosi come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 -Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società o posta elettronica.
Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 -Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
c) comportamenti del Socio dannosi in genere per AD HOC ASSINVEST MUTUA ed il suo funzionamento;
d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta)

giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.
L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 Organi della Società

Gli Organi della Società sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

Art. 11 -Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.
Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci. Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.
Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della AD HOC ASSINVEST MUTUA.
Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:
a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017;
b) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017;
c) eleggere il Consiglio di amministrazione;
d)nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;
e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.
Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:
1) modificare lo Statuto;
2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori o alla trasformazione, scissione e fusione;
3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze previste dalla legge lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni; il Consiglio di amministrazione potrà altresì convocare l'assemblea ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere comunicato mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Società, ovvero tramite altre forme di pubblicizzazione informatiche o cartacee, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento della Società è comunicato con la pubblicazione sul sito Internet ufficiale della Società ovvero tramite altre forme di pubblicizzazione informatiche o cartacee, e mediante lettera raccomandata anche pec almeno 8 (otto) giorni prima della data di prima convocazione.

Art. 13 Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno ventiquattro mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, ad eccezione della messa in liquidazione (anche scissione, trasformazione e fusione), deliberata validamente col voto favorevole dei due terzi dei voti dei soci intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

A discrezione del Consiglio di Amministrazione è possibile tenere le sedute delle Assemblee ordinarie e straordinarie, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 bis Assemblee delle Sezioni "Altri Soci"

Se istituite le Sezioni degli "altri soci ex art. 3 legge 3818/1886 e s.m.i.", gli enti mutualistici partecipano alle Assemblee della rispettiva Sezione, ed approvano il relativo bilancio.

Ogni ente mutualistico ha diritto ad un voto.

Tali Assemblee devono essere convocate almeno una volta l'anno, contestualmente all'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio e secondo le medesime disposizioni di cui all'art. 12 e 13.

Art. 14 Sezione Soci Ordinari

I soci ordinari possono essere raggruppati in Sezioni, che costituiscono unità organica del corpo sociale. Le Sezioni hanno lo

scopo: a) di mantenere vivo e consolidare tra i Soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica; b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci; c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche. Le modalità di funzionamento delle Sezioni Soci e la relativa governance verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 15 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a undici consiglieri. Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Art. 16 Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
b) redigere il bilancio di cui all'articolo 11 ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
c) documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
d) approvare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
f) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
g) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
h) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni .

Art. 17 Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video allegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la AD HOC ASSINVEST MUTUA davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.
Al Vice Presidente spettano esclusivamente i poteri di legge e di Statuto attribuiti al Presidente solo in caso di sua assenza o impedimento oltre quelli specificamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La carica di Vice Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Art. 19 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d. lgs 117/2017, la Società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 3, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.
L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 20 - Controversie - Clausola compromissoria

Tutte le controversie promosse dai soci - o loro eredi - contro la Società relative al rapporto associativo, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, ivi incluse quelle in materia di diritti amministrativi, sussidi, esclusione dei soci, impugnazione delle delibere di qualsivoglia organo sociale, purché compromettibili in arbitri, sono deferite per la risoluzione a un Collegio Arbitrale, con sede nel luogo ove la Società ha la propria sede legale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui

la Società ha la propria sede legale.
Il Collegio Arbitrale applicherà il diritto italiano e opererà in modo rituale. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Il Foro competente per ogni controversia non compromettibile in arbitri è esclusivamente quello del luogo ho la Società ha la propria sede legale.

TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 21 Patrimonio sociale - Divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione
E' fatto comunque divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della società di mutuo soccorso ed anche all'atto dello scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 22 Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d. lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

Art. 23 Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1°Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 24 Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al d. lgs 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile